

COMUNE DI MEDICINA

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER AUTOSERVIZI PUBBLICI

NON DI LINEA A MEZZO

AUTOVETTURA

(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)

D.C.C. N. 123 DEL 5/12/1998

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Servizi complementari e integrativi

CAPO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 - Cumulo dei titoli
- Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio del servizio
- Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

CAPO III -ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.
- Art. 9 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV -COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 - Composizione e nomina
- Art. 12 - Modalità di funzionamento
- Art. 13 - Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

- Art. 14 - Determinazione degli organici

CAPO VI -MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 16 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 17 - Presentazione delle domande
- Art. 18 - Commissione di concorso
- Art. 19 - Titoli di preferenza
- Art. 20 - Materie d'esame
- Art. 21 - Validità della graduatoria
- Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 23 - Validità delle autorizzazioni
- Art. 24 - Inizio del servizio

CAPO VII -MODALITA' PER IL TRASFERIMENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 25 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 26 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 27 - Collaborazione familiare

**CAPO VIII-OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI
AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

Art. 28 - Obblighi dei conducenti

Art. 29 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio
N.C.C.

Art. 30 - Diritti dei conducenti N.C.C.

Art. 31 - Divieti per i conducenti N.C.C.

Art. 32 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

**CAPO IX -CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E
STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.**

Art. 33 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 34 - Caratteristiche specifiche per le autovetture al
servizio N.C.C.

Art. 35 - Controllo dei veicoli

Art. 36 - Avaria del veicolo

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 37 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio
N.C.C.

Art. 38 - Trasporto soggetti disabili

Art. 39 - Tariffe

Art. 40 - Ferie, assenze, aspettativa

Art. 41 - Servizi con caratteristiche particolari

Art. 42 - Vigilanza

CAPO XI -ILLECITI E SANZIONI

Art. 43 - Sanzioni

Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 45 - Diffida

Art. 46 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 47 - Sospensione cautelare dal servizio

Art. 48 - Decadenza dell'autorizzazione

CAPO XII-DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Norma di rinvio

Art. 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. - Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente con autovettura (nel seguito denominato N.C.C.) in conformità della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.1994) .
2. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
 - a) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - b) legge regionale 19 dicembre 1979 n. 45 (Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative);
 - c) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
 - d) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
 - e) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);
 - f) regio decreto 3 marzo 1934, n.383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale);
 - g) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - h) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
 - i) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

l) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);

m) deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna del 7 ottobre 1997 n. 1795 avente oggetto "Criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea..";

n) decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422: "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale".

o) Legge Regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998 n.30: "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".

Art. 2

Definizione dei servizi

1. - Il servizio di N.C.C. è definito in via generale dall'art. 1 e, nei suoi elementi specifici, dall' articolo 3 della legge 15 gennaio 1992 n°21.

Art. 3

Servizi complementari e integrativi

1. - La funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico di linea, propria degli autoservizi di cui all'art. 2, può essere rafforzata in relazione a particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali che inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego delle autovetture n.c.c. in luogo degli autobus di linea. A tal proposito si vedano i disposti delle normative riportate all'art.1 ed in particolar modo quelle di cui ai punti a) ed n).

2. - In tali casi il Comune provvede - previo coordinamento con gli enti concedenti le autolinee - a stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle autorizzazioni di N.C.C, ovvero con gli organismi di cui all'art.7 della legge 21/1992 , per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi .

3. - E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'art. 41, comma 2.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. - L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della legge 21/1992 .
2. - Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli articoli 8 - 9 - 10 e 11 della legge 21/1992 e dal presente Regolamento.

Art. 5

Cumulo dei titoli

1. - I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 21/1992.
2. - Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso, nel territorio comunale, fino ad un massimo di n. 3 autorizzazioni (non si considerano nel computo eventuali autorizzazioni speciali -es. scuolabus -).

Art. 6

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. - I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall' articolo 7 della legge 21/1992.
2. - E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art.7, comma 1 della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
3. - Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell' organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo art. 8, comma 1 lettera e);

c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art.6 della legge 21/1992.

4.- L'Ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 (trenta) giorni apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 della legge 21/1992.

5. - Nell'autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 7

Ambiti operativi territoriali

1. - I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

2. - Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione.

CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1.- Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna ;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 1;
- d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9, comma 1;

e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese;

f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;

g) non avere trasferito ad altri altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti ;

h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2.- Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio Comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3.- L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, della legge 21/1992.

4.- In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

5. - Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 nonché dalla legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

6. - La perdita anche di uno dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art. 9
Impedimenti soggettivi

1.- Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

2. - Il verificarsi successivo in capo al titolare anche di uno degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10
Funzioni

1.- Per l'esame di problemi di carattere generale da sottoporre alla Provincia o alla Regione e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente Regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva, nominata con le modalità di cui all'art. 11.

2.- La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio e non vincolante nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe;
- d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;

3.- Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. - Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

Art. 11

Composizione e nomina

1.- La Commissione consultiva di cui all'art. 10, è costituita con atto del Sindaco ed è composta da 3 (tre) membri, di cui:

- a) uno designato dal Comune con funzioni di Presidente;
- b) uno designato dalle associazioni di categoria degli operatori del trasporto di persone non di linea maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
- c) uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito comunale o, in assenza di queste, dalle rappresentanze comunali sindacali più rappresentative.

2.- Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettera ,b),c), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Sindaco, procede, con sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

3.- Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

4.- Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Medicina di qualifica non inferiore alla VI.

Art. 12
Modalità di funzionamento

- 1.- Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
- 2.- La Commissione può essere convocata qualora prevenga al Presidente apposita e motivata richiesta da parte di alcuno dei componenti la Commissione medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 (venti) giorni dalla richiesta .
- 3.- Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e se è presente il membro di cui all'art. 11, comma 1, lettera a).
- 4.- In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale.
- 5.- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

Art. 13
Durata in carica e sostituzione dei membri

- 1.- La Commissione consultiva resta in carica 4 (quattro) anni a far data dalla sua costituzione.
- 2.- I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

Art.14
Determinazione degli organici

- 1.- Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente, come pure la sua distribuzione territoriale, è stabilito dal consiglio comunale (nel rispetto dei criteri e della metodologia predisposti dalla Provincia di Bologna).

2.- Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente Regolamento.

Capo VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.
2. - Qualora si verificchi , per qualsiasi motivo , una vacanza negli organici dei servizi; si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. - L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale avviene entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
4. - Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e, il relativo avviso, all'albo pretorio.

Art .16

Contenuti del bando di concorso

1. - Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;
 - e) le materie di esame;

- f) le modalità di valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17

Presentazione della domanda

1. - La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. deve essere presentata al Sindaco, in bollo.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita.

2. - La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h).

Art. 18

Commissione di concorso

1. - Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, la Giunta nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. - La Commissione è composta dal Capo Settore con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3. - Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta.

4. - L'ufficio comunale competente valuta la regolarità delle domande di ammissione e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.

5. - La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 (venti) giorni prima della data suddetta.

6. - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di 10 (dieci) voti.

7.- L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

8. - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

9. - La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 19

Titoli di preferenza

1. - A parità di merito costituiscono titolo di preferenza ; l'aver esercitato servizio di taxi o n.c.c. in qualità di sostituto alla guida, ovvero essere stato dipendente di un 'impresa di n.c.c.

2. - In caso di persistente parità, la preferenza sarà determinata dalla maggiore durata del rapporto di sostituzione o dipendenza di cui al comma 1.

Art. 20

Materie d'esame

1.- L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:

a) la conoscenza del Regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (N.C.C.)

b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune.

c) la conoscenza delle principali vie di comunicazione della Provincia di Bologna.

2. - Il candidato può indicare nella domanda , le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

Art. 21

Validità della graduatoria

1. - La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione.
2. - I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 22

Rilascio delle autorizzazioni

1. - Il responsabile del procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f), i) e comma 2.
2. - Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 23

Validità delle autorizzazioni

1. - Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. - Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 15/1968, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 8. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. - L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
4. - Il titolare dell' autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi

e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 24
Inizio del servizio

1. - Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2. - Detto termine può essere prorogato di altri 4 (quattro) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 25
Trasferibilità per atto tra vivi

1. - L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

2. - Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 21/1992, il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. - L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c) deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5 (cinque) giorni, essere

consegnato all'Ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 (dieci) giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro 1 (uno) anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

4. - Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 21/1992, per 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione conseguita tramite concorso pubblico o trasferimento .

Art. 26

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. - In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'articolo 9 della legge 21/1992.

2. - Gli eredi devono comunicare, al competente Ufficio comunale il decesso entro 6 (sei) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/1968;

Oppure:

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

3. - Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 2 (due) anni dalla data del decesso.

4. - Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. - Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente Ufficio comunale, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

Art. 27

Collaborazione familiare

1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 21/1992;

b) dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), b), c).

2. - L'Ufficio Comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia, con atto apposito, nulla osta e ne riporta nota nell'autorizzazione.

3. - Si applicano ai collaboratori le disposizioni dell'art. 9.

4. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

5. - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9 comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI
AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 28

Obblighi dei conducenti

1.- I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
- e) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento rilasciati dall'Amministrazione comunale;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente Ufficio del Comune;
- l) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m) comunicare, all'Ufficio Comunale competente il cambio di residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni.
- n) comunicare, all'Ufficio Comunale competente eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica.

Art. 29

Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. - Oltre agli obblighi di cui all'art. 28 l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) comunicare entro 15 (quindici) giorni, all'Ufficio Comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - c) riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo trasporto.

Art. 30

Diritti dei conducenti N.C.C.

1. - I conducenti hanno altresì i seguenti diritti:
- a) essere tempestivamente informati, dall'Amministrazione comunale, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 28, comma 1 lettera l);
 - d) applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta "si prega di non fumare".
2. - In particolare il conducente n.c.c. ha diritto di :
- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti.
3. - L'avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) comporta, entro 3 (tre) giorni, da parte del conducente, una segnalazione circostanziata per informare l'Ufficio Comunale competente.

Art. 31

Divieti per i conducenti N.C.C.

1. - E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di :

a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;

b) fumare o consumare cibo durante la corsa;

c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;

d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;

e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità, nel veicolo di servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di attuazione d.p.r. n.495 del 16 dicembre 1992;

h) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;

i) trasportare animali di loro proprietà;

l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;

m) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;

n) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 32

Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. - E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a 15 (quindici) minuti.

2. - Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertatore, può essere fornita entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'accertamento.

**CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E
STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.**

Art.33

Caratteristiche dei veicoli

1. - Gli autoveicoli in servizio pubblico non di linea di cui al presente Regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno 3 (tre) sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per non meno di 4 (quattro) posti e per non più di 8 (otto) posti per i passeggeri;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

2. - L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'Ufficio comunale competente. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 34

Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. - Oltre le caratteristiche di cui all'art. 33, l'autoveicolo N.C.C. deve:

- a) essere di colore blu o nero. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammessa, altresì, la stessa colorazione prevista per le

vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti i casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica, da parte del competente Ufficio Comunale;

b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;

c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 35

Controllo dei veicoli

1. - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio Comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 33, 34. Il competente Ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2. - Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 48, comma 1.

3. - I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio comunale competente.

Art. 36
Avaria del veicolo

1. - Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. - Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 37
Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. - Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. - E' consentita, inoltre, la sosta in piazza nelle aree individuate dal Sindaco.

Art. 38
Trasporto disabili

1. - Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/1992, il servizio di N.C.C. è accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
3. - I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n°384.

Art. 39

Tariffe

1. - Le tariffe del servizio di noleggio con conducente, sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con d.m. 20 aprile 1993 e in esito alla verifica annuale del Comune, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonché sulla base di disposizioni provinciali in materia, sentite le associazioni sindacali di categoria.

L'esito della verifica è sottoposto, alla Commissione consultiva di cui all'art. 10 per il prescritto parere.

5. - I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 40

Ferie , assenze, aspettativa, distacchi.

1. - Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 (quindici) giorni prima, darne comunicazione scritta all'Ufficio competente del Comune, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con procedimento motivato.

2. - Ogni 5 (cinque) anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di 12 (dodici) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

3. - Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione dell'autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 41

Servizi con caratteristiche particolari

1. - Gli organismi economici di categoria dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. - Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente Regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
3. - Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente Ufficio Comunale che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o Regolamento.
4. - E' altresì, consentito, ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992, l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

Art. 42

Vigilanza

1. - La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono della Polizia Municipale.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 43 Sanzioni

1. - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2. - Nel caso in cui la violazione alle norme del presente Regolamento venga segnalata ad opera di terzi, si attiva la seguente procedura.

a) contestazione all'interessato degli addebiti, mediante notifica, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della segnalazione;

b) l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentito, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto, le conseguenti determinazioni:

- applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;

- l'archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative;

d) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.

Art. 44 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. - Per le violazioni al presente Regolamento, escluso i casi di cui agli artt. 46, 47 e 48, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal combinato disposto dagli articoli 10 della legge 689/81 e dall'articolo 106 del R.D. 3 marzo 1934 n.383, (sanzioni amministrative pecuniarie da L. 100.000 a L. 1.000.000).

2. - Il trasgressore è ammesso a pagare all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 (sessanta) giorni dalla

contestazione o notificazione. Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la somma fissa è da determinarsi in via generale, con ordinanza sindacale.

3. - Entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

4. - Il Sindaco o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 45 **Diffida**

1. - Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente Regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte del Capo Settore.

Art. 46 **Sospensione dell'autorizzazione**

1. - L'autorizzazione è sospesa dal Capo Settore per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- c) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- d) violazione dell'art. 31, lettera c);
- e) violazione dell'art. 31, lettera h) qualora, ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- f) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- g) violazione dell'art. 38, comma 1.

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare dell'autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2. - L'autorizzazione è sospesa dal Capo Settore per un periodo di mesi 1 (uno) quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 45, nell'arco di due anni.

3. - A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

Art. 47

Sospensione cautelare dal servizio

1. - Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla loro sospensione dal servizio.

Art. 48

Decadenza dell'autorizzazione

1. - Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni salvo i casi di forza maggiore;

b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi senza giustificazione;

c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 47;

d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 35, comma 2;

e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

f) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio ai sensi dell'art. 24 o non abbia provveduto a regolarizzare l'attività ai sensi dell'art. 26.

2. - La decadenza viene comunicata all' Ufficio Provinciale della M.C.T.C ed all'Ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia.

Art.50

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i Regolamenti N.C.C mediante autovettura precedentemente approvati dal Comune.

2. - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.